# Procedimento disciplinare avviato da un precedente DS: a chi compete la chiusura?

**Data:** 26/06/2020
**Area Tematica:** Dirigenti scolastici
**Argomenti:** ♦Personale: procedimenti disciplinari

**Keywords:**
#pbb #procedimento #concludere #archiviazione #addebito #ministero #corrente #contestazione #avviare #bis #scrupolo

## Domanda

Il Dirigente pro tempore dell'Istituto avvia, nell'a.s. 2018/19, un procedimento disciplinare a carico di un docente che per il corrente a.s. è stato assegnato ad altra istituzione scolastica. Il procedimento non è concluso entro l'agosto 2019.
A quale tra i DDSS delle due scuole coinvolte, compete la chiusura del procedimento?

Grazie

## Risposta

Dal quesito risulta che il procedimento disciplinare sia stato attivato dal dirigente scolastico nell'anno scolastico 2018/2019: da ciò si desume che la contestazione degli addebiti sia stata effettuata. Ciò premesso, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55 bis, quarto comma, del D.Lgs n.165/2001, il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti con l'adozione della sanzione o con un atto di archiviazione. Non essendo ciò avvenuto, il potere disciplinare deve ritenersi estinto ai sensi del comma 9 ter della medesima disposizione, secondo cui il termine per la conclusione del procedimento ha natura perentoria. Né pare possa sussistere la fattispecie della sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti di un eventuale (ma non riferito) procedimento penale: infatti, anche ove così fosse, la sospensione del procedimento disciplinare è ammessa solo per le ipotesi sanzionatorie di maggiore gravità che appartengono alla competenza dell'Ufficio Competente (UPD).
Alla luce di quanto precede, ormai, il procedimento è già concluso con la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare. Se del caso, si potrà considerare l'accaduto (invero spiacevole) come una fattispecie di archiviazione tacita o implicita.
Per mero scrupolo, si osserva che secondo la redazione non trova applicazione il comma 8 dell'art. 55 bis (secondo cui il procedimento deve essere concluso dall'amministrazione di destinazione) in quanto la norma contempla il caso di trasferimento a diversa amministrazione (esempio Ministero Istruzione - Ministero Economia), mentre nel caso che ci occupa il docente resta dipendente del Ministero dell'Istruzione, avendo solo cambiato la sede di servizio. In tal senso, si ritiene che la conclusione del procedimento spettasse al dirigente della scuola di provenienza.

---

*I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.*